



COMUNE DI VARENA

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38030 – Via Mercato n. 16

Tel. 0462 – 340343 – Fax 0462 – 230772

c.f. 0 014 916 022 8

SERVIZIO DI SEGRETERIA

Determinazione n. 151 dd. 10.12.2019

OGGETTO: Incarico alla Società Trentino Digitale SpA per la fornitura di servizi professionali di supporto per l'evasione degli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione delle funzionalità di versamento in conservazione dei documenti digitali a favore del costituendo Comune di Ville di Fiemme. Impegno di spesa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che in funzione della nuova istituzione del Comune Ville di Fiemme a decorrere dal 1.01.2020 che nascerà mediante la fusione dei Comuni di Carano – Daiano e Varena così come previsto dalla L.R. n. 10 del 19 ottobre 2016, si rende necessario provvedere a diversi adempimenti tecnico-amministrativi al fine del riversamento della documentazione digitale che verrà registrata a protocollo PiTre del costituendo Comune di Ville di Fiemme al ParER, Ente già conservatore della documentazione dei Comuni coinvolti dalla fusione.

Vista in proposito la proposta proponente dalla Società Trentino Digitale SpA di Trento dd. 6.12.2019 dimessa agli atti sub prot. L678-0005893 dd. 9.12.2019, acclarante un costo di Euro 500,00 oltre all'IVA di Legge che comprende, in relazione alle esigenze sopraindicate, i servizi di avviamento che includono supporto alla compilazione della documentazione tecnica, gestione dell'iter di attivazione, configurazione del sistema P.I.Tre per l'interfacciamento verso il sistema di conservazione del ParER.

Atteso che la Società Trentino Digitale SpA è operativa dal 1.12.2018 ed è nata dalla fusione per incorporazione di Trentino Network Srl in Informatica Trentina SpA, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle due società e proseguendo in continuità per quanto concerne l'erogazione dei servizi alla pubblica amministrazione.

Considerato che Trentino Digitale SpA acquisisce quindi il ruolo di società per la gestione del SINET – Sistema informativo elettronico trentino di cui all'art. 5 della L.P. n. 16/2012, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento e operante in house, in quanto sottoposta a controllo analogo della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti locali trentini.

Considerato inoltre che tra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Digitale quindi ad oggi sussistono due Convenzioni: n. di raccolta n. 42376 dd. 24 maggio 2013, autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 dd. 19.04.2013 (Convenzione tra PAT e la ex Informatica Trentina SpA) e n. di raccolta 38578 dd. 18 maggio 2009 (Convenzione tra PAT e la ex Trentino Network Srl) per regolare ambiti e condizioni della prestazione di servizi da parte della società e che le tariffe e condizioni praticate agli Enti del SINET della Provincia autonoma di Trento sono previste dal listino di Trentino Digitale.

Accertato che l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), recependo l'art. 17 della Direttiva 2014/23/UE, esclude dall'ambito di applicazione del codice stesso una concessione o un appalto pubblico, purché vengano rispettate le seguenti condizioni (c.d. affidamento in house):

- a) controllo analogo: l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della personagiuridica controllata;
- b) attività prevalente: oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore;

c) controllo pubblico: nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Atteso che la natura dell'in house providing consente al Comune, in base a quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.Lgs. 56 del 2017, di poter affidare il servizio effettuando previamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo "all'oggetto e al valore della prestazione" e dando conto, nel provvedimento di affidamento, del "mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Richiamata la deliberazione A.N.A.C. 20 settembre 2017 n. 951, che ha approvato in via definitiva l'aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 15 febbraio 2017 n. 235 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e aventi carattere vincolante.

Rilevato che sono escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cosiddetti "affidamenti in house").

Preso atto che non sono presenti nell'organico del Comune, dipendenti con professionalità tecniche adeguate a garantire l'aggiornamento del sistema come indicato in premessa, si rende necessario procedere con l'affidamento esterno dell'incarico.

Evidenziato che Trentino Digitale SpA qualificata come società in house, consente di prescindere dal rispetto del principio di rotazione per le prestazioni di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 21 c. 4 della L.P. 23/1990, dall'indizione di procedure ad evidenza pubblica anche per valori superiori, dall'impiego degli strumenti del mercato elettronico, nonché dalla richiesta del C.I.G..

Atteso che il servizio offerto dalla Trentino Digitale SpA garantirà l'estrazione dei dati dal sistema di gestione documentale P.I.Tre per la compilazione dei moduli "Informazioni preliminari per ParER" e "Informazioni configurazione P.I.Tre"; supporto nel completamento della redazione dei moduli "Informazioni preliminari per ParER" e "Informazioni configurazione P.I.Tre" che dovranno poi essere inviati ufficialmente a Trentino Digitale SpA e agli Uffici Provinciali in copia all'offerta sub prot. L678-0005893/2019; configurazione del sistema informativo P.I.Tre per l'interfacciamento con il servizio di conservazione erogato da ParER e che la proposta di Trentino Digitale SpA risulta economicamente congrua e garantisce benefici per la collettività in termini di uniformità dei sistemi di protocollazione e conservazione documentale delle Istituzioni, con conseguente condivisione per gli Enti di problematiche e soluzioni, con miglioramento della qualità del servizio, efficacia ed efficienza.

In ordine alla congruità economica dell'offerta si precisa peraltro che le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

1. nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata Trentino Digitale SpA che ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;
2. nella congruità e ponderatezza, in una logica "qualità/prezzo", dell'offerta presentata da detta società, dove il valore della prestazione è, nel suo complesso, pari a € 500,00 + IVA 22% = € 610,00, onnicomprensivo delle competenze della società a copertura dei costi totali operativi ed extra-operativi, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della società stessa;
3. nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo dell'attività resa a favore del Comune;
4. nella conoscenza dell'organizzazione e dell'attività tipica degli Enti locali e in special modo delle peculiarità degli stessi in ragione della normativa della provincia di Trento, da altri operatori economici non parimenti posseduta;

5. nel fatto che l'attività strumentale in esame è riconducibile all'esecuzione di attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata;
6. nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;
7. si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi, darà la possibilità alla società di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo tale da realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'Ente e degli Enti e atta a garantire per il futuro la capacità di essere destinataria dell'affidamento ad opera degli enti soci di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del know how acquisito, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci;
8. l'affidamento diretto in house si presenta pertanto conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); garantisce una gestione flessibile, secondo un modello che, anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

Osservato che, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90 e ss.mm., qualora l'importo del contratto non superi i 46.400,00.= Euro, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. avente ad oggetto "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

Visto anche il Regolamento di esecuzione della stessa L.P. 23/90, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. concernente il Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26..

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."

Visto lo Statuto comunale.

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 27.12.2018.

Vista pure la deliberazione giuntale n. 92 di data 27.12.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo n. 1 per la gestione del bilancio per l'anno 2019" e ss.mm.

Ritenuto che il presente atto rientri fra le competenze di gestione affidatigli dalla Giunta comunale con deliberazione n. 26 di data 29.03.2016, concernente l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti ai responsabili dei servizi,

DETERMINA

9. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società Trentino Digitale SpA di Trento, l'incarico per la fornitura di servizi professionali di supporto per l'evasione degli adempimenti tecnico-amministrativo propedeutici all'attivazione delle funzionalità di versamento in conservazione dei documenti digitali a favore del costituendo Comune di Ville di Fiemme, avverso il corrispettivo complessivo di euro 500,00 oltre ad IVA 22% per euro 110,00 per complessivi euro **610,00**, come da preventivo agli atti sub prot. n. L678-0005893/2019;
10. di impegnare la spesa complessivamente ammontante ad euro **610,00** a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà il 31/12/2019, come segue:

Missione	1	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	2
Cap./Art.	3015	Descrizione	Omogenizzazione applicativi informatici				
PdC	U.2.2.1.7.99	CIG					
Imp./Prenot.	O.G. 41	Importo	€ 610,00				

3. di dare atto che l'incarico verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale, a interoperabilità PiTre, alle condizioni di cui al preventivo sub prot. n. 5893/2019;
4. di dare altresì atto che al presente contratto si applica, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 71 dd. 23.12.2014, cui il contraente privato è tenuto a conformarsi. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, costituisce condizione risolutiva del rapporto contrattuale. In tal caso, il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva;
5. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 gg., ai sensi dell'art. 120 dell'Allegato 1 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104 (non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bez dott.ssa Emanuela

EB/os

Spazio riservato al SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 151/2019 Servizio Segreteria

- ◆ IMPEGNO DELLA SPESA (art. 29 Regolamento comunale di contabilità): si attesta che i relativi impegni delle spese vengono annotati come segue: per € **610,00** sui fondi stanziati all' intervento indicato nel dispositivo del presente provvedimento;
- ◆ Obbligazione giuridica n. 41.
- ◆ In relazione al presente provvedimento si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità.

Varena, 10.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(CORRADINI rag. Romina)